

STATUTO ASSOCIAZIONE "ALBERO DI CIRENE"

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione denominata "Associazione **ALBERO DI CIRENE**" con sede nel Comune di Bologna. Il trasferimento della sede legale non comporta una variazione al presente Statuto. La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito negli artt. 10 e 20, è indeterminata.

Articolo 2 - Statuto e regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli eventuali regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci, disciplinano, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione è un'organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro, che opera nel settore socio-assistenziale. Premesso che: ciò che ci muove in questa associazione è la promozione e la valorizzazione della persona umana in qualunque condizione si trovi, il Vangelo di Gesù, la Messa domenicale, la vita cristiana testimoniata nel quotidiano, l'associazione persegue le seguenti finalità:

1. svolge nella realtà locale attività di assistenza morale e materiale per la promozione dei diritti di persone che vivono in stato di emarginazione e di disagio sociale; si impegna nel favorire il loro inserimento nella società, promuovendo le condizioni che rendano effettivi i diritti personali e sociali di tali soggetti, al fine di garantirne lo sviluppo della personalità;

2. All'estero sostiene progetti di sviluppo solidale e sostenibile, con particolare attenzione agli aspetti socio-assistenziali, collabora con la società locale per avviare iniziative di formazione in campo sociale, religioso cristiano, culturale ed educativo, fornendo sostegno materiale, economico e personale; promuove l'incontro e lo scambio tra le culture;
3. collabora alla costruzione e alla ricostruzione civile nelle realtà che presentano necessità, quali ad esempio quelle provate dall'esperienza della guerra, dalla povertà, dalle calamità naturali ecc.; alimenta lo spirito di solidarietà, la vita democratica e il rispetto dei diritti umani sostenendo (con risorse materiali, economiche e personali) progetti di formazione educativa, di diffusione del Messaggio Evangelico e di riconciliazione tra le popolazioni;
4. diffonde le più ampie conoscenze nei predetti settori per la formazione delle coscienze e la sensibilizzazione della pubblica opinione sui temi della solidarietà internazionale, della giustizia sociale e della promozione della dignità umana, come espressioni della Missionarietà Evangelica Cristiana.

L'Associazione potrà anche decidere di svolgere ogni qualsiasi attività culturale o ricreativa e promuovere attività utili quali corsi di formazione, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, diffusione di pubblicazioni ecc.

L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione di e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati in modo spontaneo e gratuito.

Articolo 4 - Adesione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano e dimostrino interesse verso le finalità della stessa.

Sono soci:

- i soci fondatori
- i soci ordinari
- i soci onorari

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo. A questi soci si riconosce diritto di voto e versano la quota annuale.

Sono soci ordinari coloro che in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto presentano domanda di ammissione e versano la quota di iscrizione. A questi soci si riconosce diritto di voto e versano la quota annuale.

Sono soci onorari le persone che si distinguono per particolari benemerienze, hanno contribuito in modo rilevante allo sviluppo dei temi concernenti le attività dell'Associazione e che verranno nominate dal Consiglio Direttivo. Questi soci non versano quota annuale hanno diritto di voto.

L'adesione all'Associazione non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

Articolo 5 - Diritti

Tutti i soci hanno diritto di:

- prendere visione della copia integrale del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione;
- essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione, secondo i modi e i limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Articolo 6 - Doveri

I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti dell'Associazione.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene meno per:

- a) causa di morte;
- b) recesso;
- c) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dal sollecito;
- d) esclusione;

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato.

L'esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo, consentendo facoltà di replica.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - Gratuità dell'attività dei soci e delle cariche sociali

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Le cariche sociali sono esercitate ad esclusivo titolo gratuito.

Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro autonomo o dipendente, è incompatibile con la qualità di associato.

Articolo 9 - Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo per i soci maggior di età.

Articolo 10 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutti soci, maggiori di età.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale (entro il 30 aprile). L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche per richiesta di almeno il 10% dei soci.

In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo posta, fax o e-mail assicurando che tutti i soci siano a conoscenza dell'adunanza almeno 10 giorni prima. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi soltanto ad altro associato. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- stabilire le linee generali e i programmi per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- approvare il rendiconto dell'Associazione;
- deliberare in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione formulate dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto alla sua attenzione.

Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del consigliere eletto più anziano di età. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo, entro tale data deve essere convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, compete al Consiglio Direttivo:

- l'elezione al proprio interno del Presidente, del Vice Presidente ed eventualmente del Segretario;
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi e i programmi sanciti dall'Assemblea;
- l'accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione o il rifiuto motivato delle stesse;
- la predisposizione annuale del rendiconto;
- la determinazione dell'importo della quota associativa annuale;
- il conferimento della qualifica di socio onorario.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio può inoltre creare particolari commissioni composte dai soci e/o dai soggetti prescelti per le loro particolari qualità finalizzate allo studio di tematiche connesse alle finalità dell'Associazione ovvero alla implementazione di specifici progetti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio è convocato con avviso scritto (inviato tramite posta, fax o e-mail) contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente.

Articolo 12 - *Decadenza e cessazione dei Consiglieri*

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio fa luogo alla sua cooptazione tra i soci dell'Associazione, attingendo ove possibile alla lista dei non eletti. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve esser posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Articolo 13 – *Il Presidente*

Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi; al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- c) verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
- d) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione;
- e) assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro il termine improrogabile di 10 giorni.

In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Articolo 14 – Il Segretario

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo nomini il Segretario, al medesimo sono affidati i seguenti compiti:

- la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci;
- la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo;
- la tenuta dei registri della contabilità dell'Associazione nonché la conservazione della documentazione relativa;
- la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi, quote e simili) da parte di persone fisiche ovvero di enti pubblici e privati.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 16 - Quote

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. La quota versata non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 17 - Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati dai fondatori e versamenti ulteriori effettuati dagli stessi fondatori e dagli associati subentrati successivamente;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private nazionali ed internazionali;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 18 – Rendiconto consuntivo

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto consuntivo. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti soci che abbiano interesse alla lettura.

Articolo 19 - *Divieto di distribuzione*

All'Assemblea è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 20 – *Modifica allo statuto e scioglimento dell'Associazione*

Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati.

Articolo 21 – *Clausola Compromissoria*

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto

l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Il terzo membro, che assumerà la qualifica di Presidente, sarà designato dai due arbitri come sopra prescelti, ed in difetto, o in caso di mancato accordo, sarà nominato, su richiesta di una delle parti che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Il Collegio arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Articolo 22 – Regolamento interno

L'organizzazione e l'attività dell'Associazione possono essere disciplinati da ulteriori regolamenti. I regolamenti e le loro eventuali modifiche sono deliberati dal Consiglio Direttivo, eccetto quelli relativi alla nomina degli organi associativi che devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Articolo 23 – Rinvio alle leggi

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato Zaccaria Maria

Firmato Gianni Morini

Firmato Bruno Mura

Firmato Paolo Bule

Firmato Giuseppe

Firmato Maria Fazio

Firmato Luigi Goffo